

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017
"OLTRE CONFINE ETS"

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Costituzione)

È costituito l'Ente del Terzo settore denominato "Oltre Confine ETS". A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico, l'Associazione userà l'acronimo "ETS", negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Esso è disciplinato dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.i.m.) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 - (Sede)

L'Associazione ha sede in Almenno San Salvatore (BG), via Duno n. 14, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - (Natura, scopo e attività)

L'Ente è un'associazione apartitica, a carattere volontario, democratica, senza fini di lucro (neppure indirettamente) ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- f (interventi di tutela del patrimonio culturale);
- i (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale);
- k (organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale).

In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere, gestire spazi al chiuso o all'aperto per organizzare eventi quali proiezioni di film, dibattiti, spettacoli teatrali e musicali, conferenze, pubblicazioni ed altre iniziative analoghe;
- promuovere, produrre, distribuire, diffondere materiale editoriale, fotografico ed artistico, audiovisivo, culturale, didattico, pubblicazioni e materiali in conto terzi che non siano in contrasto con lo statuto;
- gestire, anche per conto terzi, attività di carattere teatrale-culturale-musicale e qualsiasi altra iniziativa atta ad agevolare la preparazione culturale e professionale riferita alle finalità istituzionali;
- organizzare manifestazioni teatrali, culturali, festival, concerti, musical e concorsi di qualsiasi genere;

D₁

GC

- aderire, stipulare accordi di collaborazione con associazioni, istituti e organizzazioni nazionali ed estere, che non perseguano finalità in contrasto con lo statuto dell'associazione.

L'Associazione viene costituita con la finalità della diffusione della cultura, della musica, delle bande, delle orchestre e del teatro attraverso iniziative interdisciplinari e interculturali consistenti nel:

- promuovere sul territorio locale, nazionale e internazionale il mantenimento delle tradizioni in essere in ambito bandistico, musicale, culturale e didattico, attraverso eventi, manifestazioni, rassegne, corsi, collaborazioni con altre organizzazioni similari e Pubbliche Amministrazioni;
- curare la pubblicazione di bollettini, circolari, riviste, periodici, libri e stampati in genere attinenti all'attività svolta e/o da svolgere;
- organizzare in collaborazione con altri organismi riunioni, congressi, rassegne, raduni, mostre e manifestazioni nell'interesse degli associati e della comunità e, in particolare, la promozione e/o la realizzazione di attività concertistiche, didattiche e culturali;
- promuovere ed organizzare attraverso gli associati, eventi di solidarietà aventi scopi sociali ed umanitari verso terzi meno abbienti;
- promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione della cultura della musica, delle bande, delle orchestre, del teatro degli strumenti della trazione nel campo sociale e giovanile;
- svolgere attività didattica di orientamento teatrale e musicale;
- stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi che si propone ed in particolare a favorire lo svolgimento di manifestazioni teatrali, civili, religiose e concertistiche, nonché socio-culturali privilegiando lo spirito della solidarietà sociale;
- l'associazione non svolge attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'associazione sull'ordinamento interno, deve rispettare i principi di democrazia ed. uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 ad esse strettamente connesse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, la cui individuazione e documentazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili, che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

SOCI

Art. 5 - (Requisiti dei soci)

bn

GC

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità previste nel presente Statuto.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari secondo quanto contenuto negli artt. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Prima di essere ammesso, l'aspirante socio deve comunque procedere a sostenere la domanda con il versamento della quota associativa nell'entità definita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

La domanda si ritiene accolta ove la richiesta di adesione non venga espressamente rifiutata entro sessanta giorni. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro il medesimo termine. In questo caso l'aspirante socio entro i successivi sessanta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 6 - (Diritti e obblighi)

Tutti i soci godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri ed obblighi. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletto alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro quindici giorni.

I soci devono versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, ed hanno l'obbligo di rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 7 - (Qualifica di socio)

La qualifica di socio non è trasmissibile ed il contributo associativo non è trasmissibile, rimborsabile né rivalutabile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. All'atto di ammissione i soci restano impegnati all'appartenenza all'Associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. La qualifica di socio si perde:

- per morte;
- per dimissioni, da presentarsi per iscritto al Presidente dell'Associazione con preavviso di almeno trenta giorni. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
 - per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;
 - per essersi il socio reso colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
 - per avere svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
 - per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento da comunicare per iscritto al socio destinatario. Contro detto provvedimento il socio ha sessanta giorni di tempo per fare ricorso

all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre sessanta giorni dal ricorso medesimo. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

PATRIMONIO – RISORSE FINANZIARIE

Art. 8 - (Tipologie)

Le risorse finanziarie per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

L'Associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi dell'Associazione.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo e di Revisione (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Le cariche elettive hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita è l'organo sovrano e rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

bn

GC

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo e di stabilire il loro eventuale compenso;
- c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;
- f) di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato.

Art. 11 - (Convocazione)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12 - (Svolgimento dell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi non possono farsi rappresentare da altro socio. Sono vietate le deleghe. È consentito lo svolgimento dell'assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 - (Quorum costitutivo e deliberativo)

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

D n

GC

Art. 14 - (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15 - (Composizione)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16 - (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 17 - (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dn

6C

Art. 18 - (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - (Tesoriere)

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 20 - (Funzioni)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21 - (Nomina e regole di funzionamento)

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.

I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Da

GC

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DI CONTI

Art. 22 - (Nomina e regole di funzionamento)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23 - (Durata)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare - ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

SCIoglimento

Art. 24 - (Destinazione del patrimonio)

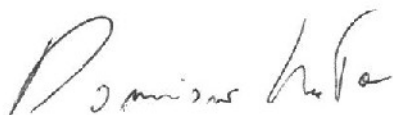
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento, si rinvia all'art. 13 del presente Statuto.

Art. 25 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

Il Segretario
Sig. Damiano Rota



Il Presidente
Sig. Giuseppe Capoferri

